

## **STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN+**

### **ART. 1 – Costituzione e Denominazione**

- 1.1 È costituita la Fondazione Human+ - Ente del Terzo settore, da ora in avanti Fondazione, ai sensi del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/17, anche solo CTS in seguito) e dal Codice Civile.
- 1.2 La Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “Ets”.

### **ART. 2 – Durata e Sede**

- 2.1 La Fondazione ha durata indeterminata e si estingue per le cause previste dalla legge.
- 2.2 La Fondazione ha sede in Torino.
- 2.3 Il trasferimento della sede nell’ambito del comune di Torino è assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione e non comporta alcuna modifica statutaria.

### **ART. 3 – Scopi**

- 3.1 La Fondazione nasce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017.
- 3.2 La Fondazione opera per sviluppare il capitale umano, in quanto fattore fondamentale di affermazione della persona nello studio, nel mondo del lavoro, nella vita sociale. In particolare, la Fondazione si propone di valorizzare la diversità in tutte le sue forme e in tutti gli ambiti collettivi, con riferimento non esclusivo ma prevalente alla parità di genere e alla condizione della donna nella società (gender equality).
- 3.3 La Fondazione è animata da una profonda libertà di pensiero e di espressione, dalla fiducia nella scienza e nella ricerca e da una forte spinta alla cooperazione fra componenti diversi della società.

### **Art. 4 - Attività**

- 3.4 Nei limiti di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 117/17, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale:
  - a) Lettera d) art. 5 D.lgs. 117/17: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) **Lettera h) art. 5 D.Lgs. 117/17:** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) **Lettera i) art. 5 D.Lgs. 117/17:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) **Lettera l) art. 5 D.Lgs. 117/17:** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) **Lettera w) art. 5 D.Lgs. 117/17:** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.5 La Fondazione al fine di perseguire il raggiungimento delle menzionate finalità di interesse generale potrà a titolo Esemplificativo e non esaustivo:

- a) realizzare interventi e progetti operativi di sviluppo del capitale umano in collaborazione con altri soggetti del terzo settore, con il mondo del lavoro (imprese, enti intermedi, associazioni professionali), con il sistema educativo (istruzione scolastica, università, formazione professionale e alta formazione) e con la pubblica amministrazione (locale e centrale);
- b) contribuire alla ricerca scientifica sul tema dello sviluppo del capitale umano privilegiando programmi scientifici a carattere applicativo e avvalendosi dei contributi più avanzati delle scienze organizzative e manageriali, delle discipline psicologiche e delle neuroscienze, degli studi economici e sociali; la Fondazione può attuare programmi di ricerca in proprio oppure in collaborazione con altre istituzioni scientifiche o qualsiasi altro partner; la Fondazione può finanziare persone o enti i cui scopi nel campo della ricerca scientifica siano coerenti con quelli della Fondazione;
- c) divulgare, tramite iniziative editoriali, di convegnistica e di comunicazione via web, studi, ricerche ed esperienze attinenti ai campi di intervento della Fondazione e meritevoli di un'ampia diffusione per originalità di approccio, rilevanza dei contenuti, applicabilità concreta dei risultati.

3.6 La Fondazione potrà inoltre realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. n. 117/17 anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

3.7 La Fondazione potrà collaborare, anche in regime di convenzione, con altri Enti del Terzo settore o enti non lucrativi, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

## **ART. 5 – Attività diverse, secondarie e strumentali**

5.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti stabiliti con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/17.

5.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 6 – Patrimonio**

6.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.2 Il patrimonio della Fondazione è così composto:

a) fondo di dotazione, rappresentato:

- inizialmente dal fondo indisponibile della trasformata Fondazione pari a euro 30.000 (trentamila), non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del D.lgs. n. 117/17;
- da futuri incrementi per conferimenti di denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da chiunque con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- altresì da beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato dalla vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;

b) fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da chiunque senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

## **ART. 7 – Esercizio finanziario**

- 7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/17, nonché, al superamento dei limiti ivi previsti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/17.
- 7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione in caso di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 7.4 La Fondazione, nel pieno rispetto dell'art. 8 del CTS qui richiamato integralmente, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chiunque, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

## **ART. 8 – Membri della Fondazione**

- 8.1 I membri della Fondazione sono i Fondatori, ovvero le persone fisiche o giuridiche presenti nel momento della trasformazione della Fondazione in Ente del Terzo settore e risultanti dall'atto di trasformazione.
- 8.2 Possono divenire Fondatori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, coloro che intendono aderire alla Fondazione successivamente alla data della trasformazione; per il resto si applica l'art. 23 del CTS in quanto compatibile.
- 8.3 I Fondatori, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnano a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e al Fondo di Gestione con beni, servizi e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea dei Fondatori.
- 8.4 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.
- 8.5 Al membro viene fatta espressa richiesta di riservatezza. Nel caso in cui, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Fondatori, non computandosi il voto dell'escludendo.

## **Art. 9 – Decadenza e recesso**

- 9.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Fondatori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.
- 9.2 Nel caso in cui i Fondatori siano enti o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

9.3 I Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

9.4 I Fondatori possono recedere con preavviso scritto di tre mesi da comunicare con qualunque mezzo che ne comprovi la ricezione all'organo amministrativo.

## **ART. 10 – Organi della Fondazione**

10.1 Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente se nominato;
- d) l'Organo di controllo.

10.2 Sono uffici della Fondazione, nel caso nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

10.3 È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare altri uffici specifici.

## **ART. 11 – Assemblea dei Fondatori**

11.1 L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori.

11.2 L'Assemblea visiona gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

11.3 In particolare, l'Assemblea esercita queste funzioni:

- a) approva i programmi e gli obiettivi degli organi sociali, ne determina il numero e l'eventuale compenso;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ne determina il numero e l'eventuale compenso;
- c) nomina e revoca l'organo di controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina il compenso;
- e) delibera la nomina di nuovi Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al co. 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/17;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

11.4 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi

- membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per la seduta.
- 11.5 Qualora necessario può riunirsi e deliberare in conferenza video o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
- 11.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
- 11.7 In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti gli aventi diritto, sindaco e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
- 11.8 Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea e dal segretario.
- 11.9 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri.
- 11.10 Ogni Fondatore ha diritto a un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 11.11 Per le modifiche statutarie, per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e per lo scioglimento, l'Assemblea vota con la presenza di almeno i tre quarti dei Fondatori.

## **ART. 12 – Consiglio di Amministrazione**

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed è nominato dai Fondatori.
- 12.2 Salvo, dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo alla scadenza dei tre anni dalla loro nomina e possono essere rinominati.
- 12.3 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, dovesse recedere, la sostituzione avverrà sempre su nomina dell'Assemblea dei Fondatori. Il Consigliere o i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
- 12.5 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
- a) predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'Assemblea dei Fondatori;
  - b) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
  - c) predispone e approva il bilancio di esercizio;
  - d) predispone e approva il bilancio sociale al raggiungimento dei limiti imposti dal D.Lgs. 117/17;
  - e) conferisce deleghe e mandati a singoli membri del Consiglio di Amministrazione o gruppi di lavoro, in tal caso fissandone i limiti economici e temporali;

- f) assume, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento della Fondazione, che non sia per legge o per statuto demandato ad altri Organi della stessa;
  - g) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, poteri, natura e durata dell'incarico, nel pieno rispetto delle norme di legge in materia.
- 12.6 Può inoltre istituire uffici per la gestione di progetti specifici.
- 12.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. La riunione può svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede della Fondazione, anche a distanza con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché sia consentito l'accesso a tutti i partecipanti.

### **ART. 13 – Presidente e Vice Presidente**

- 13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 13.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne assicura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 13.3 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori.
- 13.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la legale rappresentanza e tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i componenti del Consiglio.

### **ART. 14 – Organo di Controllo**

- 14.1 L'Organo di controllo è composto da un solo membro effettivo nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. La durata della carica ed il compenso sono stabiliti in sede di nomina.
- 14.2 Al soggetto così nominato si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.
- 14.3 Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dei Fondatori nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 15 – Incarichi gestionali**

- 15.1 Tutti i componenti gli organi statutari agiscono a titolo gratuito per quanto attiene lo svolgimento della carica, ad eccezione dell'Organo di Controllo.
- 15.2 In caso di affidamento di incarichi gestionali e professionali ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, questi possono ricevere un compenso nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del CTS.

#### **ART. 16 – Marchio della Fondazione**

- 16.1 Il nome e il logo della Fondazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini internet, costituiscono patrimonio della stessa.
- 16.2 La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione che ne autorizza l'uso ad altri soggetti ritenuti idonei, limitatamente al periodo del loro mandato e nell'ambito delle loro competenze, secondo i principi e le disposizioni indicate dal Consiglio di Amministrazione stesso con apposita delibera.

#### **ART 17 – Estinzione**

- 17.1 L'estinzione (o scioglimento) della Fondazione è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori con la maggioranza degli aventi diritto. In caso di estinzione (o scioglimento) della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo settore, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità affini a quelle di Fondazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.
- 17.2 L'assemblea dei Fondatori provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri amministratori.

#### **ART. 18 – Rinvio**

- 18.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi, si applicano, se e in quanto compatibili, le norme previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

*Approvato in data 6 giugno 2022*